Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Venerdì, 11 gennaio 1929 - ANNO VII** **Numero 9**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-t; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Messaggerie Italiane; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12 — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14 — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano: *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

A decorrere dal 15 gennaio 1929-VII sarà sospeso l'invio della « Gazzetta Ufficiale » a quegli abbonati che a tale data non avranno versato il prezzo dell'abbonamento pel corrente anno.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

144. — LEGGE 7 gennaio 1929, n. 3.
Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici . . Pag. 154

145. — REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. 3065.
Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830 . . . . . . Pag. 158

146. — REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. 3081.
Modificazioni alla composizione del Comitato tecnico dell'aeronautica . . . . Pag. 158

147. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2991.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagnasco d'Asti . . . . Pag. 159

148. — REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. 3083.
Variazioni alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti della legge daziaria . . . . . . Pag. 159

149. — REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. 2989.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Prarostino e Roccapiatta . . . . Pag. 159

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1928.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Piacenza e nomina dei componenti la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione . . . . Pag. 160

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° novembre 1928.
Scioglimento del Consiglio provinciale di Catanzaro e nomina dei componenti la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione . . . . Pag. 160

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1928.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dal comune di San Cesario sul Panaro . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1928.
Nomina dei membri effettivi e supplenti componenti il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali . . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento . . . . . . Pag. 161

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1928.
Determinazione delle aliquote di tassa di scambio sul legname resinoso proveniente dall'estero . . . . . . Pag. 162

CONCORSI

Ministero delle colonie: Proroga di concorso bandito dal Governo della Tripolitania . . . . Pag. 162

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle comunicazioni: Apertura di ricevitorie telegrafiche. Pag. 162

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 162
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 163

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **144.**

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 3.
Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato ed Enti locali per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Torino il 21 luglio 1928 relativa alla costituzione di un Consorzio fra il Ministero della pubblica istruzione, la Regia università di Torino, il comune di Torino, l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, la Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle Opere pie di San Paolo al fine di provvedere alla costruzione di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie e per istituti scientifici in Torino.

Art. 2.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà stanziata la somma di L. 12,000,000, da ripartire in sei rate annuali consecutive di due milioni ciascuna negli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1936-37, quale contributo dello Stato alla esecuzione delle opere anzidette.

Tale contributo sarà versato alla Tesoreria del comune di Torino.

Art. 3.

Per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1 saranno osservate, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 23 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Convenzione per la costruzione in Torino di edifici per un ospedale civile, per un ospedale dermosifilopatico, per cliniche universitarie ed istituti scientifici.

L'anno 1928-VI, addì 21 del mese di luglio, in Torino, in una sala del palazzo del Governo.

Sono presenti i signori:

Sua Eccellenza Maggioni gr. uff. dott. Luigi, Prefetto della provincia di Torino, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, all'uopo delegato da S. E. il Ministro Belluzzo con telegramma in data 18 corrente mese;

Nobile avv. Alessandro Buffa di Perrero, vice podestà della città di Torino, in rappresentanza della città medesima, ed in esecuzione delle deliberazioni 18 febbraio e 24 marzo 1926 del Commissario prefettizio;

Gr. uff. dott. Giorgio Ermanno Anselmi, Commissario governativo della provincia di Torino, in rappresentanza di questa ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio provinciale 22 dicembre 1925;

Pochettino comm. prof. Alfredo, rettore della Regia università di Torino, in rappresentanza della medesima;

Gr. uff. avv. Giuseppe Depanis, vice presidente, assistito dal direttore comm. avv. Vittorio Barberis, in rappresentanza della Cassa di risparmio di Torino, ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1925;

Conte senatore prof. Delfino Orsi, in rappresentanza, come presidente, dell'Istituto delle Opere pie di San Paolo, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione 10 novembre 1925;

Werner Abegg di Carlo, nato a Zurigo e residente a Torino, a nome e per conto dei signori Abegg Carlo ed Abegg Emma in Escher, con obbligo, ove richiesti, di ratifica;

Morino comm. prof. Francesco, presidente, in rappresentanza dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni e della città di Torino, ed in esecuzione di deliberazione del Consiglio di amministrazione 30 aprile 1926;

Chiapirone comm. generale Lionello, presidente, assistito dal direttore amministrativo comm. geom. Paolo Cerutti, in rappresentanza del Regio manicomio ed in esecuzione di deliberazione 19 ottobre 1925;

Gr. uff. Giovanni Castaudi, presidente, in rappresentanza dell'Ospedale di San Lazzaro, ed in esecuzione di deliberazione 5 corrente luglio.

Premesso:

che volendosi provvedere nella città di Torino alla costruzione di nuovi edifici necessari per l'assistenza ospitaliera e per le cliniche universitarie, sono intervenuti accordi fra il Ministero della istruzione pubblica, la Regia università, il comune di Torino, la provincia di Torino, l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino, il Regio manicomio e l'Ospedale dermosifilopatico di San Lazzaro;

che i signori Abegg Carlo e Abegg Emma in Escher, avendo voluto concorrere nell'opera di assistenza ai malati poveri di Torino con l'assegnazione di L. 10,000,000 per onorare la memoria del loro compianto fratello comm. Augusto Abegg, intervengono nell'atto per confermare l'assegnazione di cui infra;

che il comune di Torino, d'intesa cogli altri enti che intervengono al presente atto, ha destinato per le costruzioni progettate un'area di circa metri quadrati 142,000 situata nella regione Molinette ed ha provveduto alla compilazione del relativo progetto a cura degli ingegneri Mollino e Bongioanni;

che, per quanto riguarda la Clinica pediatrica, il Comune ha, con deliberazione 8 ottobre 1924, concesso un primo contributo di L. 250,000 per la sistemazione della Clinica stessa presso l'Ospedale infantile Regina Margherita, ed in seguito ha provveduto, col concorso della beneficenza di enti locali di risparmio e col contributo di L. 400,000 degli eredi Abegg, per il fabbisogno necessario al completamento del fabbricato dell'ospedale;

che tutti gli intervenuti alla presente convenzione assegnano un contributo nelle spese per le costruzioni progettate per uso di ospedali, cliniche ed istituti scientifici.

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

E' costituito un consorzio fra:

il Ministero della pubblica istruzione;
la Regia università di Torino;
il comune di Torino;
l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino;
la Cassa di risparmio di Torino;
l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo.

Art. 2.

Scopo del consorzio è di provvedere in un unico tempo:

1° alla completa sistemazione del terreno e del sottosuolo (fognature); alla cintura stabile e definitiva di tutto il perimetro del terreno; alla formazione del giardino e del parco; alla costruzione degli edifici ospitalieri e clinici elencati in prosieguo, con tutti gli impianti generali e particolari dei servizi sanitari, igienici, economali, amministrativi e con quanto occorre per il personale femminile e maschile, che sarà tutto interno; ogni cosa in modo confacente ai moderni ospedali di malati di competenza nosocomiale dei singoli istituti;

2° al completo arredamento e alla dotazione moderna dei predetti edifici ospitalieri e relativi servizi.

Questa sistemazione clinico-ospedaliera comprenderà essenzialmente la costruzione:

A) 1° di un ospedale per malati acuti, costituito da due padiglioni distinti, a due piani fuori terra, con sopraelevazione di un piano nella parte centrale, capaci di 200 letti circa ciascuno, e contenenti i relativi laboratori ed annessi, da intestare ad Augusto Abegg;

2° di un padiglione universitario per la Clinica medica, a tre piani fuori terra, di circa 100 letti, e contenente laboratori, aula e locali di insegnamento;

3° di un padiglione universitario per la Clinica chirurgica, come il precedente, e con annesso reparto operatorio;

4° di altro padiglione universitario, come sopra, per la Patologia speciale medica e per la Clinica neuropatologica, distinte fra loro per infermerie, laboratori, aule e locali di insegnamento;

5° di altro padiglione universitario, come sopra, per la Patologia speciale chirurgica e per la Clinica otorinolaringoiatrica, pure distinte fra loro come sopra;

6° di un istituto universitario di Anatomia patologica, con annessi servizi mortuari;

B) di un ospedale per le malattie dermosifilopatiche di circa 150 letti, con relativa clinica annessa, da erigersi su terreno contiguo alla sede dell'ospedale di cui alla lettera *A*), ma con netta separazione di terreno, costruzione, ingresso e funzionamento;

C) della Clinica psichiatrica, da erigersi pure su terreno contiguo alla sede dell'ospedale di cui alla lettera *A*), ma con netta separazione di terreno, costruzione, ingresso e funzionamento.

Art. 3.

Tutte le opere suaccennate saranno eseguite secondo il progetto definitivo 15 ottobre 1927 colle aggiunte spiegative del dicembre successivo, progetto allestito dagli ingegneri Bongioanni e Mollino, approvato dagli interessati e dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore di sanità.

In questi nuovi edifici l'Ospedale di San Lazzaro e la Regia Clinica psichiatrica trasporteranno la propria sede.

Sarà invece conservata la sede attuale dell'Ospedale di San Giovanni e della dipendenza di San Vito; ma nella sede del San Giovanni i letti a diaria di integrazione saranno ridotti a 400, esclusivamente destinati a malattie acute.

Art. 4.

Il complesso delle costruzioni comprenderà i seguenti fabbricati, suscettibili di sopraelevazione, destinati ai diversi servizi di cui infra, come da allegata planimetria a firma ingegneri Bongioanni e Mollino, che si considera parte integrante della presente Convenzione:

1° accettazione, ambulatori e annessi;
2° alloggi, amministrazione, farmacia, impianti;
3° degenze temporanee;
4° cucine e magazzini;
5° infermeria di medicina dell'Ospedale coi locali annessi;
6° infermeria di chirurgia dell'Ospedale coi reparti operatori e coi locali annessi;
7° padiglione universitario della Clinica medica coi laboratori e locali d'insegnamento;
8° padiglione universitario della Clinica chirurgica coi laboratori, locali di insegnamento e reparto operatorio;

9° padiglione universitario per la Patologia speciale medica e per la Clinica neuropatologica, distinte fra loro e coi relativi laboratori e locali di insegnamento;

10° padiglione universitario per la Patologia speciale chirurgica e per la Clinica otorinolaringoiatrica, pure distinte fra loro, e come sopra;

11° chiesa, alloggi suore ed infermiere, laboratorii, guardaroba;

12° personale uomini e magazzeno;

13° lavanderia e disinfezione - « stabularium »;

14° istituto universitario di Anatomia patologica con deposito morti, locali per autopsie dell'ospedale, e cappella mortuaria;

15° padiglione di isolamento;

16° casa dei giardinieri;

17° portineria e personale;

18° rimessa per automobili;

19° Ospedale dermosifilopatico;

20° Clinica dermosifilopatica;

21° Clinica psichiatrica.

Art. 5.

I fabbricati di cui ai numeri 1, 2, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, devono essere costruiti in modo da soddisfare ai moderni bisogni di un ospedale di 1200 letti per malati, oltre i letti per sanitari, cappellani, farmacisti e per il personale di immediata assistenza e ausiliare femminile e maschile, tutto interno, senza che occorrano future opere di ampliamento.

L'Ospedale di San Lazzaro sarà costituito di un edificio capace di circa 150 letti, diviso in due padiglioni (19 e 20) di cui uno arredato per 40 letti ospitalieri e l'altro arredato per 60 letti clinici, oltre 25 letti per il personale e i locali per l'insegnamento.

La Clinica psichiatrica (n. 21) sarà costituita di un unico padiglione che sarà capace complessivamente di 40 letti clinici.

Il costo di tutte le opere suelencate in questo e nell'articolo precedente, è preventivato in L. 52,000,000, oltre il valore del terreno, escluso l'arredamento a carico di ogni singolo istituto in seguito determinato.

Art. 6.

I contraenti conferiscono per lo scopo anzidetto in denaro ed immobili:

1° il Ministero dell'istruzione pubblica L. 12,000,000, contributo fisso ed invariabile, escluso per qualsiasi motivo un onere diverso e maggiore;

2° il comune di Torino:

a) terreni di circa metri quadrati 142,000, compresi fra i corsi Bramante e Galilei, la via Santena, corso Spezia, vie Cherasco, Molinette e Genova; di cui metri quadrati 91,000 circa per la nuova sede dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della città di Torino e per i suoi futuri ampliamenti (metri quadrati 30,000 circa); metri quadrati 36,500 per la sede delle cliniche e patologie mediche e chirurgiche e per l'Istituto di anatomia patologica; metri quadrati 8,000 circa per la nuova sede dell'Ospedale e della Clinica dermosifilopatica, con ingresso dal corso Spezia e dalla via Cherasco; e metri quadrati 6,500 circa per la nuova sede della Clinica psichiatrica del Regio manicomio, con ingresso da via Cherasco;

b) contributo in denaro . . . . . . L. 23,000,000
(contributo fisso ed invariabile, escluso, per qualsiasi motivo, un onere diverso o maggiore;

3° i signori Abegg . . . . L. 10,000,000

4° la Cassa di risparmio di Torino . . . » 5,000,000
(esclusi per qualsiasi motivo obblighi o responsabilità finanziarie che eccedano tale cifra);

5° l'Istituto delle Opere Pie di San Paolo, quale contributo fisso ed invariabile, escluso qualsiasi onere diverso o maggiore . . . . » 1,500,000

6° la provincia di Torino . . . . . . » 500,000
(somma fissa ed invariabile qualunque sia per essere l'ammontare definitivo della spesa per l'esecuzione delle opere di cui si tratta);

7° l'Ospedale di San Giovanni Battista: l'arredamento dei mobili di infermeria, delle camere di medicazione e di operazione e dei laboratori ed annessi, dei suoi padiglioni ospitalieri di cui alla lettera *A*-1°) dell'articolo 2 della presente, nonchè l'arredamento dei mobili d'infermeria dei padiglioni universitari 7, 8, 9, 10, con esclusione di qualsiasi altro ambiente, dei servizi accessori, degli impianti generali e particolari dei vari servizi sanitari ed economali e degli infissi in genere, ed escluso eziandio qualsiasi altro contributo che occorresse per condurre a compimento l'opera;

8° il Regio manicomio: l'arredamento dei mobili per le opere indicate alla lettera *C*) dell'articolo 2 della presente, con esclusione degli impianti generali e particolari, dei servizi accessori e degli infissi, ecc. come è specificato per l'Ospedale San Giovanni al n. 7°, fino alla concorrenza di lire 100,000, restando la relativa manutenzione a carico della Clinica;

9° l'Ospedale San Lazzaro: l'arredamento del sifilicomio e della clinica, valutato lire 100,000.

Art. 7.

Le somme anzidette saranno dal Ministero, dagli altri contraenti e dagli eredi Abegg messe a disposizione del consorzio nei modi e termini seguenti:

a) le lire 12,000,000 dal Ministero della istruzione pubblica in sei rate annue di lire 2,000,000 ciascuna pagabili all'inizio di ogni esercizio finanziario a partire dal 1931-32;

b) le lire 23,000,000 dal comune di Torino in quattro rate annue di lire 5,000,000 ciascuna, e una quinta rata di lire 3,000,000, da pagarsi al primo luglio di ogni anno, a partire dal 1928 avvertendo che il terreno delle Molinette sarà consegnato al Consorzio all'inizio dei lavori di sistemazione e di costruzione;

c) l'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista, al quale sarà affidata anche la gestione delle infermerie cliniche attualmente in esso funzionanti, oltre la clinica neuropatologica, provvederà all'arredamento quando il terreno sia sistemato e tutti i fabbricati siano ultimati e consegnati in proprietà, in completo stato di funzionamento in ogni singola parte e in tutto il loro insieme;

d) l'Ospedale San Lazzaro provvederà all'arredamento del sifilicomio e della clinica col trasporto nella nuova sede del suo arredamento attuale, in quanto servibile, quando i locali siano ultimati e in completo stato di funzionamento;

e) la somma di lire 5,000,000 dalla Cassa di risparmio in cinque rate annuali di lire 1,000,000 pagabili al primo luglio d'ogni anno a cominciare dal 1928;

f) la somma di lire 1,500,000 dall'Istituto delle Opere pie di San Paolo in tre rate annuali di lire 500,000 cadauna, pagabili al primo luglio a cominciare dal 1928;

g) la somma di L. 500,000 dalla provincia a rate annue di L. 100,000 cadauna, da pagarsi il primo luglio di ogni

anno a partire dal luglio successivo all'inizio effettivo dei lavori;

h) il Regio manicomio provvederà all'arredamento di cui all'art. 6, n. 8, appena avvenuta la consegna dei locali ultimati e in completo stato di funzionamento;

i) la somma di L. 10,000,000 dei signori eredi Abegg in cinque rate annue di L. 2,000,000 ciascuna, da pagarsi al 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1929.

Art. 8.

Il Consorzio è costituito in ente giuridico autonomo, amministrato da una Commissione composta:

del direttore generale dell'Istruzione superiore o di un suo delegato, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

di due rappresentanti del comune di Torino;

del rettore della Regia università di Torino;

di un rappresentante dell'Ospedale di San Giovanni;

di un rappresentante della Cassa di risparmio;

di un rappresentante dell'Istituto delle Opere pie di San Paolo.

Art. 9.

La Commissione amministratrice del Consorzio sarà presieduta da un presidente, nominato dal comune di Torino fra i suoi rappresentanti. Sarà di diritto vice presidente il rettore dell'Università.

I membri della Commissione durano in carica fino allo scioglimento del Consorzio. Saranno però surrogati quando perdano la qualità di rappresentanti degli enti che li hanno nominati e quando si verifichino dimissioni, decadenze, e simili.

Il servizio di cassa sarà fatto dalla Tesoreria municipale di Torino. La Commissione delibererà con l'intervento di almeno cinque membri dei suoi componenti ed a maggioranza degli intervenuti.

Art. 10.

La Commissione provvederà a tutto quanto è oggetto della presente Convenzione, ivi compreso il controllo sull'arredamento a carico speciale degli Ospedali, il quale dovrà essere conforme alle moderne esigenze ospitaliere; il Consorzio si assumerà verso i progettisti gli impegni già assunti dal comune di Torino per le opere edilizie.

Art. 11.

Il Consorzio sarà sciolto a opere compiute, collaudate e in completo stato di funzionamento in ogni singola parte e in tutto il loro insieme e dopo avvenuta la liquidazione delle opere e approvato, da parte dei consorziati, il rendiconto della Commissione amministratrice.

I documenti saranno consegnati al comune di Torino per la loro conservazione nell'archivio.

Art. 12.

Tutti i rapporti fra le singole amministrazioni ospitaliere e le singole cliniche saranno regolati a norma di legge.

Le amministrazioni ospitaliere e la Regia università, per il Ministero della pubblica istruzione, si impegnano solidalmente verso gli altri contraenti a non variare la destinazione degli edifici a ospedali e cliniche.

Art. 13.

Ultimati i lavori, si procederà al collaudo a mezzo di una Commissione di tre tecnici e cioè l'ispettore superiore compartimentale del Genio civile, per lo Stato, un ingegnere delegato dal Comune, per l'Amministrazione comunale, e di un terzo tecnico scelto d'accordo dai due precedenti e dall'Amministrazione dell'Ospedale di San Giovanni.

Intervenuto il collaudo, a senso dei capitolati che saranno redatti, il Consorzio consegnerà in proprietà:

a) all'Ospedale di San Giovanni il nuovo ospedale comprendente gli edifici indicati ai numeri dall'1 al 18 dell'articolo 4 della presente Convenzione, oltre il terreno, esclusi i numeri 7, 8, 9, 10, 14;

b) alla Regia università, per il Ministero della pubblica istruzione, i padiglioni universitari per le cliniche e patologie mediche e chirurgiche (elencati ai numeri 7, 8, 9, 10, del detto articolo 4); l'Istituto di anatomia patologica (elencato al numero 14 dell'articolo 4) e i fabbricati della Clinica psichiatrica (elencati al numero 21), il tutto oltre il terreno;

c) all'Ospedale San Lazzaro il nuovo Ospedale dermosifilopatico (numero 19 dell'elenco, articolo 4) oltre il terreno, esclusa la parte riservata alla Clinica, colle relative infermerie, l'aula di insegnamento e i locali per i laboratori clinici (numero 20 dell'elenco), che passano in proprietà della Regia università per il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Le infermerie dei nuovi edifici saranno destinate soltanto alla cura dei malati acuti, poveri, e perciò saranno ammessi, con gli aventi diritto alle cure gratuite, solo i pensionanti di corsia in tutti i padiglioni degli ospedali e delle cliniche, da accettarsi e da sottoporsi agli ordinamenti amministrativi e contabili di ciascun istituto, cui spettano le relative spedalità.

Anche gli edifizi che si costruiranno sull'area di 30,000 metri quadrati circa per i futuri ampliamenti saranno destinati soltanto alla cura dei malati poveri.

Art. 15.

La presente Convenzione e gli atti e contratti di qualunque natura fatti e stipulati dal Consorzio per l'esecuzione di essa saranno considerati, rispetto alle leggi di bollo e di registro ed ipotecarie (salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche), alla stregua dei contratti e degli atti delle Amministrazioni dello Stato e come fatti nell'interesse dello Stato medesimo.

Art. 16.

La Commissione di cui all'articolo 8 deciderà sull'ordine dei lavori per l'esecuzione del progetto di cui all'articolo 3, come pure sulle varianti che risultassero necessarie, e provvederà, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni ministeriali nè di pareri preventivi o successivi di corpi tecnici o consultivi dello Stato, alla compilazione ed approvazione dei singoli progetti esecutivi, alla direzione e sorveglianza dei lavori, che dovrà far procedere nel modo più conveniente e più celere, ed all'ordinazione di tutti i pagamenti, compresi quelli a saldo, dopo effettuati i collaudi dall'apposita Commissione di cui all'articolo 13.

Il presente atto in forma amministrativa viene da me segretario generale della città di Torino letto a chiara voce ai comparenti e da tutti meco sottoscritto.

In originale firmati:

LUIGI MAGGIONI, *Prefetto di Torino.*
ALESSANDRO BUFFA di PERRERO, *vice Podestà.*
GIORGIO ANSELMI, *Commissario per la Provincia.*
ALFREDO POCHETTINO, *Rettore della Regia Università.*
GIUSEPPE DEPANIS - VITTORIO BARBERIS.
DELFINO ORSI, *Presidente dell'Istituto di San Paolo.*
WERNER ABEGG.
Dott. MORINO FRANCESCO.
Generale LIONELLO CHIAPIRONE - PAOLO CERUTTI.
GIOVANNI CASTAUDI.
CAMILLO GAY, *Segretario del Comune di Torino.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

N.B. — La pianta planimetrica verrà pubblicata nella sola Raccolta ufficiale.

Numero di pubblicazione **145.**

REGIO DECRETO 22 novembre 1928, n. **3065.**

Estensione, alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, delle disposizioni semplificative contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2830, sono estese alla gestione del pagamento del soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi, per quanto si riferisce alle somme anticipate ai distretti militari del Regno dall'Amministrazione dell'assistenza militare e pensioni di guerra, nel periodo dal 1° aprile 1918 al 30 giugno 1921.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni di guerra), in base alle dichiarazioni fatte dai distretti militari circa la situazione di debito o di credito dei Comuni del Regno, per le somministrazioni di fondi ricevute ed i pagamenti da essi fatti, riguardanti le anticipazioni ed il periodo di tempo di cui all'art. 1, curerà il ricupero delle somme rimaste a debito dei Comuni e provvederà al rimborso di quelle rimaste a credito dei medesimi, su presentazione dei documenti prescritti dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 2, rimaste a debito dei Comuni, saranno dai medesimi versate nelle sezioni di Regia tesoreria provinciale del Regno.

Le relative quietanze di versamento, o, nei casi in cui sia stato accordato il pagamento rateale, le dichiarazioni rilasciate dalle Regie intendenze di finanza attestanti l'addebito delle quote rimaste da versare, saranno trasmesse alla Corte dei conti, a cura della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 84. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **146.**

REGIO DECRETO 13 dicembre 1928, n. **3081.**

Modificazioni alla composizione del Comitato tecnico dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1926, n. 143, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2150, sull'ordinamento dell'alto comando della Regia aeronautica, modificato dai Regi decreti 21 novembre 1926, n. 2364, e 8 settembre 1927, numero 1894;
Visto il R. decreto 10 aprile 1927, n. 590, sull'ordinamento dell'ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2734, sull'ordinamento del Ministero dell'aeronautica;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 143, modificato dai Regi decreti 21 novembre 1926, n. 2364, e 8 settembre 1927, n. 1894, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato tecnico dell'aeronautica si compone:
a) del direttore superiore degli studi e delle esperienze;
b) del direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti;
c) del capo dell'ufficio centrale del demanio;
d) del direttore generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti;
e) del capo del 1° reparto dell'ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica;
f) del capo del 2° reparto dell'ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica ».

Art. 2.

La presidenza del Comitato tecnico sarà assunta dal membro più elevato in grado e, in caso di parità di grado, dal più anziano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 100. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **147.**

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. **2991.**

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagnasco d'Asti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1058, in virtù del quale il comune di Bagnasco d'Asti è stato soppresso ed il relativo territorio aggregato a quello di Montafia;
Vista la deliberazione in data 8 giugno 1928 del podestà di Montafia, tendente ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagnasco d'Asti;
Visto l'avviso favorevole del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Bagnasco d'Asti è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 30. — SIROVICH

Numero di pubblicazione **148.**

REGIO DECRETO 20 dicembre 1928, n. **3083.**

Variazioni alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti della legge daziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono apportate le modifiche di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

Sono dichiarati: di prima classe il comune di Torre Annunziata; di seconda classe il comune di Rovigo e di terza classe i comuni di Ferentino, Magenta, Mirabella Imbaccari, Moncalieri e Varazze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 83. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **149.**

REGIO DECRETO 1° novembre 1928, n. **2989.**

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Prarostino e Roccapiatta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 15 aprile 1928, n. 975, in virtù del quale i comuni di Prarostino e Roccapiatta sono stati soppressi ed i rispettivi territori aggregati a quello di San Secondo di Pinerolo;
Vista la deliberazione in data 5 luglio 1928 del podestà di San Secondo di Pinerolo, tendente ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Prarostino e Roccapiatta;
Visto il rapporto in data 29 luglio 1928 del primo presidente della Corte di appello di Torino, il quale, su conforme avviso di quel procuratore generale del Re, propone la soppressione di detti uffici;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Prarostino e Roccapiatta sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 280, *foglio* 28. — SIROVICH.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1928.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Piacenza e nomina dei componenti la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1928-VII, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Piacenza.

MAESTA',

Il Consiglio provinciale di Piacenza, eletto nel gennaio 1924, e già ridotto da 40 a 35 consiglieri in carica, per la reiterata assenza e per il dissidentismo della gran parte dei suoi componenti non è più in grado di funzionare.

Infatti, dieci consiglieri sono rimasti assenti sistematicamente da oltre cinque sedute, nonostante i richiami del presidente.

Nelle ultime due sedute, convocate per il 17 agosto u. s. e per il 17 corrente, non è stato possibile raggiungere il numero legale dei presenti.

Tale situazione ostacola grandemente l'opera della Deputazione provinciale, che non ha potuto ottenere l'approvazione di importanti oggetti interessanti detta Provincia, nè del bilancio preventivo per l'esercizio 1929, già posto all'ordine del giorno.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di addivenire allo scioglimento di detta Amministrazione, affidandone la gestione ad una Commissione straordinaria, che possa provvedere non solo alla definizione delle importanti deliberazioni in sospeso, ma altresì affrontare il problema della sistemazione delle finanze provinciali.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Piacenza è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata a termini di legge dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre al signor cav. dott. Fausto Marchesi, presidente, i signori:

Cav. dott. Carlo Archieri;
Ing. Luigi Astorri;
Sig. Guido Simonetti;
Dott. Giuseppe Buelli.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(78)

RELAZIONE e REGIO DECRETO 1° novembre 1928.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Catanzaro e nomina dei componenti la Commissione straordinaria per la provvisoria amministrazione.

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° novembre 1928-VII, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Catanzaro.

MAESTA',

Il Consiglio provinciale di Catanzaro, sorto dalle elezioni del settembre-ottobre 1920, fino dal suo inizio ha dato non dubbi segni di anormale funzionamento, sia per la scarsa attività dimostrata nell'esercizio delle sue attribuzioni, culminate poi nel completo abbandono delle medesime alla Deputazione, sia per il poco interessamento ai più vitali problemi della Provincia.

In seguito alle dimissioni presentate nello scorso giugno da 32 consiglieri sui 46 allora in carica, l'Amministrazione provinciale si è trovata nella assoluta impossibilità di funzionare, ed il Prefetto, avvalendosi delle facoltà di cui all'art. 3 della vigente legge comunale e provinciale ed articolo 1 del relativo regolamento, procedette alla nomina di un commissario prefettizio per la temporanea amministrazione dell'Ente.

Poichè ora occorre munire l'Amministrazione straordinaria di più ampi poteri, che le consentano di provvedere con mezzi adeguati, alle complesse ed urgenti esigenze dei pubblici servizi, si ravvisa indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale, con la conseguente nomina della Commissione straordinaria.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria, incaricata a termini di legge dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre al signor comm. avv. Giuseppe di Tocco, presidente, i signori:

1° avv. Arnaldo Pugliese di Giovanfrancesco da Catanzaro;
2° avv. Antonio Ventura fu Eugenio da Nicastro;
3° avv. Lorenzo Murmura di Antonio da Vibo Valentia;
4° avv. Alfonso Arcuri fu Filippo da Cotrone.

Art. 3.

Alla predetta Commissione sono conferiti i poteri del Consiglio provinciale.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(79)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 dicembre 1928.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare una donazione dal comune di San Cesario sul Panaro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la deliberazione 22 novembre 1928-VII, n. 36, del presidente dell'Opera nazionale Balilla, con cui si stabilisce di accettare la donazione fatta, all'Opera nazionale medesima, dal comune di San Cesario sul Panaro, e consistente in un terreno della superficie di mq. 290 circa, per ivi costruire la « Casa dei Balilla » con palestra coperta e scoperta;

Ritenuto che, alla spesa di edificazione del fabbricato, sarà provveduto, per tre quarti, dal Comitato locale dell'Opera nazionale Balilla, e per un quarto, dal Comitato centrale di detta Opera;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 2247, ed il relativo regolamento amministrativo;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione suindicata.

Roma, addì 30 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(77)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1928.
Nomina dei membri effettivi e supplenti componenti il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti per l'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1927, n. 4377, col quale furono nominati i membri effettivi e supplenti del Comitato consultivo istituito dal predetto R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046;

Ritenuta la necessità di provvedere ad alcune sostituzioni nel Comitato suddetto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali è composto nel modo seguente:

A) *Membri effettivi*:

1° Grassi comm. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro, rappresentante del Ministero delle finanze;

2° Ciancarelli gr. uff. Bonifacio Francesco, capo dell'Ufficio coordinamento economico, rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3° Zengarini comm. dott. Aristide, direttore capo divisione, in rappresentanza del Ministero dell'economia nazionale;

4° Vicinelli comm. avv. Alberto, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in rappresentanza dell'Istituto stesso;

5° Jung cav. di gr. cr. on. Guido, presidente dell'Istituto nazionale dell'esportazione;

6° Pilotti comm. dott. Raffaele, direttore generale del commercio e della politica economica e presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

7° Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento, segretario generale e rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria;

8° Bianchini gr. cr. avv. Giuseppe, presidente e rappresentante della Confederazione generale bancaria fascista.

B) *Membri supplenti*:

1° Cremonese comm. Francesco, ispettore superiore del Tesoro, in sostituzione del rappresentante del Ministero delle finanze;

2° Spechel cav. uff. Gino Augusto, dell'Ufficio di coordinamento economico, in sostituzione del rappresentante del Ministero degli affari esteri;

3° Schanzer comm. dott. Ottone, direttore capo divisione, in sostituzione del rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

4° Ambron comm. ing. Leone, vice direttore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del rappresentante dell'Istituto stesso;

5° Guarneri gr. uff. Felice, direttore generale dell'Associazione società per azioni, in sostituzione del rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

6° Nesi comm. dott. Adolfo, direttore della sede di Roma della Confederazione generale bancaria fascista, in sostituzione del rappresentante della Confederazione stessa.

Art. 2.

Alle sedute del Comitato interverrà anche il direttore dell'Istituto nazionale per l'esportazione comm. dott. Manlio Masi.

Art. 3.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 novembre 1928 - Anno VII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

(55)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Cornelio Condin a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Trento;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del dott. Cornelio Condin a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Trento.

Roma, addì 28 dicembre 1928 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(69)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1928.
Determinazione delle aliquote di tassa di scambio sul legname resinoso proveniente dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1929, tenuto conto dei prezzi medi del semestre in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

LEGNAME RESINOSO DA OPERA (Abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni . . .	0,25
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia	0,35
Segato:	
a) tavolame di 4 metri e sopra e sotto misure: travature di qualunque lunghezza	0,95
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0,65

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(70)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COLONIE

Proroga di concorso bandito dal Governo della Tripolitania.

E' prorogato al 28 febbraio 1929-VII il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per il concorso ai posti di capo dei reparti di chirurgia femminile, con annessa sala di maternità, e di stomatologia presso l'Ospedale coloniale « Vittorio Emanuele III » in Tripoli. (Vedasi *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1928, n. 253).

(83)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 28 dicembre 1928-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Unie, provincia dell'Istria, con orario limitato di giorno.

(62)

Il giorno 27 dicembre 1928-VII, è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Termine, provincia di Belluno, con orario limitato di giorno.

(63)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 8.

Media dei cambi e delle rendite

del 10 gennaio 1929 - Anno VII

Francia	74.72	Belgrado	33.70
Svizzera	367.85	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.70	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.674	Norvegia	5.10
Spagna	311.97	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.10
Praga	56.60		
Romania	11.50	Rendita 3,50 %	70.10
Peso argentino Oro	18.20	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.15
New York	19.097	Consolidato 5 %	80.225
Dollaro Canadese	19.045		
Oro	368.48	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro ordinario esercizio 1926-27	103	Cap. 5,000 —	Colli *Giuseppina* fu Nicolò.	Colli *Antonia-Anna-Ignazia-Giuseppa* fu Nicolò, *moglie di Smecca Francesco.*
Cons. 5 %	129122	340 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, dom. a Sidney (Austrialia); con usufrutto vitalizio a Perego Erminia fu Stefano, ved. di Castoldi Emanuele, dom. a Milano.	Donnelly Fay fu *James* ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	129123	215 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, *minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu James, ved. Castoldi*, dom. a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come contro.
» »	148795 288820	125 — 35 —	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *Job*, ved. Castoldi, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio come la precedente.	Castoldi Victor fu Ferruccio, minore sotto la p. p. della madre Donnelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
»	288821	35 —	Donnelly Fay fu *Job*, ved. di Castoldi Ferruccio, domiciliata a Sidney (Australia); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Donelly Fay fu *James*, ved. ecc. come contro, e con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 % » » » » » » » »	648461 648462 648373 486830 567494 615624 657092 459654 586667	150.50 150.50 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 — 140 —	Caccese *Paolo* fu Antonio, dom. a Gesualdo (Avellino).	Caccese *Emilio-Enrico-Paolo* fu Antonio, domiciliato come contro.
» » » » »	289132 293364 331170 360990 393998	350 — 52.50 59.50 49 — 45.50	Grana *Paolina* di Stefano, moglie di Pessina *Arturo* fu Cesare, dom. a Garlasco (Pavia), vincolata.	Grana *Paola* di Stefano, moglie di Pessina *Giacomo-Vittorio-Arturo* fu Cesare, domiciliato come contro.
Cons. 5 %	385396	50 —	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Maria fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
»	65922	2,435 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* ved. Traldi, dom. a Venezia.	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	133964	4,185 —	Traldi Giorgio, Maria e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia detta Gisella ved. di Traldi Ernesto.	
»	385397	10 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani *Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	385394	125 —	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Giorgio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.
3.50 %	787454	287 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori ecc. come la precedente.
»	787453	287 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia *Gisella* fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	
Cons. 5 %	385395	125 —	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Furlani Gisella* fu *Coriolano*, ved. di Traldi Ernesto, dom. a Venezia.	Traldi Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p. della madre *Forlani Luigia* fu *Colatino* ved. ecc. come contro.
P. N. 5 %	32694	Cap. 2,300 —	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia, in parti uguali.	Traldi Giorgio, Ferruccio e Maria fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino*, ved. ecc. come contro.
»	32693	» 2,300 —	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minori sotto la p. p. della madre Forlani Luigia Gisella fu *Coriolano*, ved. Traldi, dom. a Venezia in parti uguali.	Traldi Giorgio e Ferruccio fu Ernesto, minore sotto la p. p della madre Forlani Luigia Gisella fu *Colatino* ved., ecc. come contro.
Obbligazioni ferroviarie rete Adriatica serie *E*.	10665 10666 10667 10668 10669 10670 10671 10672 10673 10674 10675 10676 10677 10678 10679	75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 — 75 —	Cattaneo *Carmelita* fu Giulio minore sotto la p. p. della madre Marchesa Maria Argentina Bardi Serzelli fu Ferdinando, ved. di Cattaneo Giulio, dom. a Genova.	Cattaneo *Lucrezia-Carmelita* fu Giulio, minore ecc. come contro.
3.50 %	253001	28 —	Brero *Annunziata* fu *Giovanni Battista*, nubile, dom. a Torino.	Brero *Andreina-Maria-Annunziata* fu *Giambattista* ecc. come contro.
»	337530	77 —	Bazzali Pietro, *Luigia*, Palmira, *Nunziata* e Maria fu Nicola, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Emilia, dom. a Ricco fraz. del Comune di Tresana (Massa).	Bazzali Pietro, *Maria-Luigia*, Palmira, *Annunziata* e Maria fu Nicola, minori, ecc., come contro.
Cons. 5 %	138770	25 —	Franceschini Vito fu *Francesco* minore sotto la p. p. della madre Scartabellati Giovanna fu Luigi, ved. di Franceschini Francesco, dom. a Crema (Cremona).	Franceschini Vito fu *Edoardo-Francesco*, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(60)